



Berna, 25.4.2012

N. 323.0.1.2012

Circolare

R-30

Entrata in vigore dell'accordo multilaterale di libero scambio AELS-Ucraina e dell'accordo agricolo bilaterale Svizzera-Ucraina in data 1° giugno 2012

1 Aliquote preferenziali all'importazione

Contemporaneamente all'entrata in vigore di questo accordo, all'Ucraina verrà soppresso lo stato di Paese in via di sviluppo beneficiante del trattamento preferenziale. Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'accordo di libero scambio saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica Tares al momento dell'entrata in vigore.

2 Disposizioni in materia d'origine

Il protocollo in materia d'origine corrisponde ampiamente al modello paneuromediterraneo. Tuttavia, fino a nuovo avviso si applica unicamente il cumulo bilaterale. Il cumulo diagonale, ad esempio con l'UE, non è possibile.

2.1 Principio

2.1.1 Accordo multilaterale di libero scambio AELS-Ucraina

Portata territoriale:

- Paesi dell'AELS
- Ucraina

Campo d'applicazione:

- merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, esclusi alcuni prodotti agricoli contenuti in questi capitoli
- prodotti agricoli trasformati
- pesci e prodotti del mare

2.1.2 Accordo agricolo bilaterale Svizzera-Ucraina

L'accordo concerne determinati prodotti agricoli di base dei capitoli 1-24.

2.2 Regole d'origine e della lista

Si applicano le stesse regole d'origine e della lista valide per il protocollo d'origine eu-ro-med.

2.3 Cumulo d'origine

Fino a nuovo avviso, la prevista possibilità di cumulo per merci dei capitoli 25-97 si applica alle merci originarie dei Paesi dell'AELS e dell'Ucraina, mentre nell'ambito

dell'accordo agricolo Svizzera-Ucraina tale possibilità è limitata alle merci originarie della Svizzera e dell'Ucraina.

2.4 Drawback

Vanno applicate le disposizioni relative al drawback. Non è previsto alcun periodo di transizione.

2.5 Prove dell'origine

Sono ritenute prove dell'origine valide il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 (per gli invii di qualsiasi valore) e la dichiarazione d'origine su fattura (per gli invii con merci originarie di un valore complessivo non superiore a 10 300 fr.).

2.6 Esportatori autorizzati

Le autorizzazioni esistenti sono valide anche nell'ambito di questo accordo.

3 Smantellamento dei dazi

L'accordo è asimmetrico. I Paesi dell'AELS, compresa la Svizzera, riducono o smantellano in una sola fase i propri dazi e tributi con l'entrata in vigore dell'accordo. L'Ucraina dispone invece di un periodo transitorio per lo smantellamento progressivo dei suoi dazi fino al libero scambio.

Dettagli:

[capitoli 25-97](#)

[prodotti agricoli trasformati \(AELS: tabella 1, Ucraina: tabella 2\)](#)

[prodotti agricoli di base \(Svizzera: allegato II, Ucraina: allegato I\)](#)

4 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che al momento dell'entrata in vigore dell'accordo si trovano in transito o in custodia temporanea presso un deposito doganale o in una zona franca in Svizzera o in Ucraina, possono tuttavia beneficiare dell'imposizione all'aliquota preferenziale. A tal fine, entro quattro mesi da questa data occorre presentare un CCM EUR.1 allestito a posteriori dall'autorità competente del Paese d'esportazione nonché la documentazione comprovante il trasporto diretto.

5 Documenti

L'accordo integrale AELS-Ucraina e l'accordo agricolo bilaterale Svizzera-Ucraina sono pubblicati nella RU nelle lingue ufficiali ([AELS-Ucraina](#), [Svizzera-Ucraina](#)) nonché sul [sito Internet dell'AELS](#) in inglese.

Dall'entrata in vigore i documenti usuali saranno disponibili anche nel [R-30 "Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci"](#).

L'ulteriore documentazione sarà adeguata a tempo debito.